

RICORSO PER CASSAZIONE



Assunte le vesti del difensore dell'imputato, il Candidato rediga ricorso per Cassazione per l'impugnazione della sentenza allegata.





Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

La **Corte di Assise di Appello** – sezione prima di AAA, composta dai seguenti Magistrati:

Sig. dr. _____, Presidente

Sig. dr. _____, consigliere,

Sig. _____, giudice popolare

Sig. _____, giudice popolare

Sig. _____, giudice popolare

Sig. _____, giudice popolare

Sig. _____, giudice popolare

Sig. _____, giudice popolare,

all'esito della pubblica udienza del 20 luglio 2016, con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal dr. _____, Sost. Procuratore Generale della Repubblica e con l'assistenza del cancelliere dr. _____, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa in grado di appello nei confronti di:

- **SEMPRONIO**, nato a BBB il 00/00/0000, detenuto p.q.c.- presente, imputato di

a) Artt. 110- 605 – 61 n. 2 cp – art. 7 lex n. 203/1991;

b) Artt. 110-575-577 n. 3 cp – art. 7 lex n. 203/1991;

Fatti commessi in CCC e altrove, nel corso dell'anno 2008.

appellante avverso la sentenza resa in data 29/10/2015 dalla corte di assise – sezione seconda di AAA con la quale l'imputato è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, avvinti tutti i reati dal vincolo ex art. 81 cpv cp.

Fatto e svolgimento del processo

L'imputato risponde dei delitti indicati in rubrica in concorso con altri soggetti, giudicati separatamente con rito alternativo.

In data 10/09/2008, la sig.ra XXX, moglie di **TIZIO**, denunciò che da alcuni giorni non aveva notizie del marito.

Trattandosi di soggetto noto agli organi di polizia come gravitante nell'ambito della criminalità organizzata del territorio, si ipotizzò che lo scomparso potesse essere rimasto vittima di omicidio con successivo occultamento del cadavere.

Data l'assenza di rilevanti esiti delle prime investigazioni, si procedette alla archiviazione.

Dopo alcuni anni dal fatto, il procedimento è stato ritualmente riaperto, a seguito della intrapresa collaborazione con la giustizia di **CAIO**, il quale, nell'autoaccusarsi di alcuni gravi reati, si è dichiarato personalmente responsabile dell'omicidio di **TIZIO**, del quale ha fatto anche ritrovare i resti mortali, indicando esattamente alla polizia giudiziaria il luogo dell'avvenuto occultamento.

In particolare, **CAIO** ha descritto l'omicidio come commesso nell'ambito di una faida interna alla organizzazione mafiosa ALFA, finalizzato alla rivendicazione della egemonia del gruppo criminale originario rispetto alla cellula BETA, che dal primo si era distaccata.

Quanto all'organizzazione del delitto, ha specificato che il piano programmato –deliberato nel corso di una riunione cui ha preso parte l'imputato **SEMPRONIO**- prevedeva che **TIZIO**, dopo essere stato sequestrato, doveva essere condotto presso il casolare in uso a **MEVIO** per costringerlo a rivelare il nominativo dei soggetti che, pur simulando di continuare ad essere affiliati alla organizzazione ALFA, in realtà avevano aderito al gruppo scissionista BETA, partecipando ad alcuni omicidi commessi nell'ambito del contrasto in corso tra le bande rivali.

Solo dopo aver appreso da **TIZIO** il completo organigramma del gruppo criminale antagonista, **CAIO**, **MEVIO** e **SEMPRONIO** dovevano condurlo nottetempo presso una località di montagna, per sopprimerlo, attingendolo con la pistola nella disponibilità di **SEMPRONIO** e successivamente sotterrarne il cadavere.

Tuttavia, il programma delittuoso non ha trovato integrale attuazione, in quanto, nel procedere al sequestro di **TIZIO**, **CAIO** e **MEVIO**, a causa di una maldestra esecuzione delle manovre di immobilizzazione, ne hanno provocato incautamente la morte per soffocamento; dopo averlo legato, per imbavagliarlo, applicarono alla bocca del malcapitato volute di nastro adesivo con aderenza eccessiva tanto da impedire la respirazione.

A seguito del decesso, non voluto e non previsto in quel momento e con quelle modalità, il cadavere fu immediatamente trasportato da **CAIO** e **MEVIO** presso una località diversa da quella originariamente programmata, ove gli stessi **CAIO** e **MEVIO** procedettero ad occultarlo, seppellendolo all'interno di una fossa, scavata nell'immediatezza.

Solo successivamente, l'imputato **SEMPRONIO** fu informato dello svolgimento dei fatti e della circostanza per cui non era più necessario procedere alle programmate azioni che prevedevano il suo materiale coinvolgimento.

Quando ancora non era stata divulgata la notizia della collaborazione di **CAIO**, la p.g. ha eseguito perquisizione presso un locale nella disponibilità di **SEMPRONIO** ove è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro, celata nel posto specificato dal chiamante in correità, una pistola, con matricola abrasa, esattamente corrispondente, per marca e modello, a quella che, secondo il racconto del chiamante in correità, doveva essere utilizzata dall'imputato **SEMPRONIO** per uccidere **TIZIO**.

Dopo le iniziali dichiarazioni in fase investigativa, **CAIO**, nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di Assise, ha ritrattato le accuse, fornendo una versione diversa ed escludente la responsabilità di **SEMPRONIO**.

Su richiesta del PM, la Corte di Assise, ritenuta la sussistenza delle condizioni ex art. 500 comma 4 cpp, ha disposto l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni rese da **CAIO** nel corso delle indagini preliminari, valorizzando la testimonianza dei testi di p.g., i quali hanno riferito di aver - in occasione dei vari interrogatori cui hanno partecipato in veste di ausiliari del PM- raccolto, pur senza redigere formale verbalizzazione, la confidenza di **CAIO** circa le minacce ricevute dai suoi prossimi congiunti affinché egli si astenesse dal deporre ovvero omettesse di accusare **SEMPRONIO**.

La Corte di Assise ha fondato la condanna sulle dichiarazioni di accusa rese da **CAIO**, acquisite al fascicolo per il dibattimento ex art. 500 comma 4 cpp, considerate utilizzabili e attendibili.

In ordine alla acquisizione al fascicolo per il dibattimento, la Corte ha ritenuto che quanto riferito dai testi di p.g. fosse sufficiente a integrare le condizioni previste dall'art. 500 comma 4 cpp.

Di seguito, è stato eseguito lo scrutinio di attendibilità.

È stata valutata la intrinseca credibilità, sia per la corrispondenza del narrato alle modalità di commissione del fatto per come oggettivamente accertate dalla p.g. specie in riferimento al ritrovamento dei resti mortali della vittima sia per la ritenuta genuinità della collaborazione, intervenuta in un momento in cui il dichiarante neppure era indiziato dei gravi delitti di cui si è autoaccusato.

Quanto al profilo della attendibilità estrinseca, la Corte di Assise ha riconosciuto idoneo riscontro individualizzante a carico dell'imputato nella circostanza per cui, a seguito di perquisizione presso un locale nella sua disponibilità eseguita sulla scorta delle indicazioni fornite dal dichiarante **CAIO**, è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro una pistola del tutto corrispondente a quella che doveva essere utilizzata per la commissione del delitto, poi non usata solo per caso fortuito.

Impugnazione nell'interesse dell'imputato

Ha proposto appello il difensore dell'imputato con articolato atto di impugnazione che può sintetizzarsi nei termini che seguono.

Con il primo motivo, mediante impugnazione ex art. 586 cpp della ordinanza ex art. 500 comma 4 cpp resa dalla corte di assise, si censura, in rito, la correttezza del meccanismo di recupero al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagini dal dichiarante **CAIO**, sull'asserita necessaria prevalenza delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento (estromettenti la responsabilità di **SEMPRONIO**) e sulla considerazione del carattere del tutto evanescente delle minacce che, secondo quanto dichiarato dai testi di p.g., sarebbero state praticate in danno di suoi congiunti e, in ogni caso, da soggetto diverso dall'imputato.

Con il secondo motivo, ancora di natura liturgica, si censura il giudizio di attendibilità, specie sul piano estrinseco, rispetto alle dichiarazioni rese dal dichiarante **CAIO**, evidenziando la inconsistenza probatoria dell'elemento indicato come riscontro individualizzante: l'intervenuto sequestro, in luogo riconducibile all'imputato, di una pistola corrispondente a quella descritta dal dichiarante come arma prevista per attingere mortalmente la vittima, nulla prova, anche al limitato fine di riscontro, rispetto al grave fatto omicidiario ascritto, essendosi la morte verificata per soffocamento e non a seguito di attingimento di colpi di arma da fuoco.

Con il terzo motivo, è stata chiesta l'assoluzione per mancata commissione del fatto, osservando che, pur essendo stato programmato il suo contributo, l'imputato non ha materialmente preso parte alla condotta materiale: la morte è intervenuta secondo un decorso diverso da quello previsto e in un momento antecedente rispetto a quello in cui egli sarebbe dovuto adoperarsi. Né può correttamente invocarsi il solo concorso morale, in quanto i fatti si sono svolti con modalità diverse -e da lui non prevedibili né previste- rispetto al programma criminoso cui si assume egli aveva originariamente aderito.

In subordine, si è invocata l'applicazione della norma di cui all'art. 116 cp.

Infine, con il quarto e ultimo motivo, si contesta la corretta applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale, perché non applicabile ai reati punibili con la pena dell'ergastolo.

Motivi della decisione

L'appello non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, questa Corte considera immune da vizi la ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha disposto l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, derivandone la piena utilizzabilità ai fini della decisione, dei verbali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal chiamante

in correità **CAIO**, sul ritenuto presupposto che il *revirement* operato nel corso della sua audizione dibattimentale sia stato il frutto di minacce praticategli affinché non deponesse ovvero riferisse il falso. Come è noto, il legislatore non ha imposto al riguardo un assoluto rigore probatorio (art. 500 commi 4 e 5 cpp), limitandosi a prevedere che la dimostrazione delle manovre di inquinamento sia sostenibile, "... anche per le circostanze emerse nel dibattimento ...", da "... elementi concreti ...", sulla cui acquisizione "il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte..." che ne fornisce la indicazione.

Ne deriva che le informazioni rese dai testi di p.g. che raccolsero la confidenza di **CAIO** circa le minacce subite sono senz'altro sufficienti a dimostrare come la ritrattazione sia stata conseguenza di intimidazione.

In ordine al secondo motivo, si ritiene che l'avvenuto rinvenimento, a seguito di perquisizione presso il locale nella disponibilità dell'imputato, occultata nel posto determinato indicato dal dichiarante, dell'arma prevista per commettere il reato costituisca elemento esterno di natura individualizzante che rende pienamente utilizzabili, nei confronti dell'appellante, le dichiarazioni di accusa, delle quali è stata, per altri e svariati versi, ampiamente dimostrata la intrinseca credibilità.

Né è meritevole di accoglimento il terzo e principale motivo di merito che valorizza la circostanza per cui l'imputato non ha materialmente preso parte al fatto nonché quella per cui, essendosi la morte verificata secondo un decorso diverso da quello programmato, neppure rilevarebbe la sua adesione all'originale programma criminoso.

Invero, ciò che rileva non è l'effettiva esecuzione del programma criminoso -per il quale, quando sia, come nel caso in esame, particolarmente articolato, è sempre prevedibile il verificarsi di inconvenienti o varianti- ma il fatto che l'imputato abbia deliberatamente condiviso la complessiva azione illecita e, in particolare, l'esito omicidiario.

Il mancato contributo in fatto, ascrivibile a contingenze occasionali, non elide il concorso morale, almeno sotto forma di rafforzamento del proposito criminoso dei correi, per aver egli partecipato alla riunione in cui fu assunta la decisione delittuosa e, in ogni caso, per l'essersi concretamente reso disponibile ad agire.

Del tutto fuorviante, poi, la invocata applicazione -in subordine- del cd concorso anomalo, atteso che l'omicidio di **CAIO** non costituisce reato diverso da quello voluto, frutto di estemporanea iniziativa degli esecutori materiali, ma l'oggetto specifico della iniziale decisione alla quale **SEMPRONIO** è stato consapevolmente adesivo.

Infine, neppure è meritevole di accoglimento l'ultimo motivo concernente la corretta applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale ex art. 7 lex n. 203/1991, fondato sulla valorizzazione del dato letterale della corrispondente previsione legislativa, la cui ricorrenza in fatto -almeno sotto forma della cd finalità agevolativa- l'appellante nemmeno ha osato contestare. Al riguardo, va sottolineato come, dopo il delinearsi di contrapposti orientamenti nella stessa giurisprudenza di legittimità, si è ormai da tempo consolidato l'insegnamento secondo il quale essa è correttamente applicabile al delitto di omicidio già diversamente aggravato, per il quale sia, anche solo astrattamente, adottabile la pena dell'ergastolo (cfr. Cass. SS.UU., sentenza n. 337 ud. 18/12/2008 - dep. 09/01/2009).

P Q M

La Corte, visto l'art. 605 cpp, conferma la sentenza impugnata. Segue la condanna alle ulteriori spese processuali.

Visto l'art. 544 cpp indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304 co 1 lett. c) cpp, dichiara sospesi per giorni novanta i termini della custodia cautelare in corso di esecuzione.

AAA, 20 luglio 2016

Il consigliere estensore
presidente

II

Corte di Assise di Appello di AAA
depositato in cancelleria in data
18/10/2016
Il cancelliere